

Codice A1816A

D.D. 15 giugno 2018, n. 1790

Regio Decreto: 523/1904 - Legge Regionale 12/2004 - Polizia Fluviale: 5987. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 1 attraversamento a guado sul Rio Mas del Bernard in Comune di Bellino (CN). Richiedente: Amministrazione comunale di Bellino (CN).

In data 16/04/2018 l'Amministrazione comunale di Bellino, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale relativamente alla realizzazione di n. 1 guado di attraversamento con tubazione del Rio Mas del Bernard in Comune di Bellino.

Poiché le opere in oggetto interferiscono con il corso d'acqua Rio Mas del Bernard in Comune di Bellino, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, costituiti dalla relazione tecnico - descrittiva, dalla relazione idrologico – idraulica, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 indicate in epigrafe.

Copia dell'avviso è stata inviata al Comune di Bellino, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, in data 19/04/2018 con protocollo n. 18546 /A1816.

Contestualmente gli elaborati progettuali sono stati depositati presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo a disposizione di chiunque volesse prenderne visione per quindici giorni consecutivi.

La relata di pubblicazione è stata restituita allo scrivente Settore in data 09/05/2018, senza osservazioni ed opposizioni ed è stata assunta al protocollo n. 21064/ A1816.

A seguito dell'esame degli atti progettuali *e del sopralluogo condotto in situ il 21/05/2018*, è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle seguenti **PRESCRIZIONI** :

Guado nuovo:

- *Il manufatto dovrà essere soggetto alle limitazioni relative alla tipologia di attraversamento in quanto opera idraulica potenzialmente tracimabile.*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici l'**Amministrazione comunale di Bellino**, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle condizioni sopra riportate e secondo le seguenti ulteriori prescrizioni** :

1. **i lavori di realizzazione delle opere in oggetto potranno essere iniziati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;**
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. **il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;**
6. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. **i lavori in argomento** dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni DUE**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. **E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;**
8. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore**, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè **il nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori; **ad avvenuta ultimazione** il committente dovrà inviare **dichiarazione del Direttore dei lavori** attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata, a titolo precario, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. **il soggetto autorizzato**, sempre previa autorizzazione di questo Settore, **dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno

necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
14. **il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo, se del caso, sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.**

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI